

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei *resta ad aspettarti.* (Cesare Pavese)

SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE 1650 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE SOCIALI DI COMUNITA')

Osservazioni

Signor Presidente, On.li Senatori,

Innanzitutto riporto il saluto della Presidente Nazionale dell'Associazione Franca Biglio che ha inteso delegarmi per la presente audizione ed il ringraziamento per l'invito e l'attenzione che viene dimostrata nei confronti dei nostri Enti cosiddetti di "minori dimensioni";

Sono quasi 5.600 su poco meno di 8.000 comuni quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, oltre il 72% dei comuni italiani che occupano, presidiano, curano e svolgono manutenzione su oltre il 62% di chilometri quadrati della Nazione.

Tramite l'ANPCI sono tantissimi i Sindaci che hanno la percezione, e non solo quella, di essere coinvolti nei dibattiti che portano alla produzione di normative che coinvolgono milioni di cittadini amministrati;

L'attivazione di tutte le forme di consultazione e concertazione risulta essere sicuramente un motivo di vanto da parte di chi la promuove.

Vorrei cogliere l'occasione, se mi è consentito, di sottolineare come l'emergenza sanitaria abbia posto in evidenza l'importanza dei piccoli comuni e dei territori rispetto ai modelli di vita, di lavoro e di sviluppo che favoriscono da sempre le città e i grandi agglomerati urbani.

Nei piccoli comuni si vive meglio, si previene meglio il disagio sociale e umano, si presta maggiore attenzione ai veri bisogni delle comunità: non si parla di numeri, ma di persone.

E' tempo di riequilibrare il rapporto tra piccolo comune e grande città.

Quando si parla di sostegni per la ripartenza, non si devono perdere di vista gli obiettivi di medio e lungo periodo.

La nostra società ripartirà se sapremo dare la giusta importanza ai temi della qualità della vita e della sostenibilità ambientale e sociale, non sempre e solo alle questioni economiche e di redditività.

Relativamente all'argomento in esame (Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità), avendo visionato gli elementi messi a disposizione, si esprime certamente plauso e soddisfazione per le finalità e per le delimitazioni territoriali (ulteriormente migliorabili) entro cui stabilire la sede legale e la operatività prevalente delle citate imprese sociali di comunità;

In effetti lo scopo della norma è di produrre un impatto sul territorio e sulla società per contenere gli effetti nefasti dello spopolamento e della chiusura di attività che causano degrado sociale economico e conseguentemente dissesto urbanistico ed idrogeologico.

In particolare è stata definita per tali imprese, una tipologia di attività abbastanza esaustiva tra cui spicca quella di cui alla lettera A) che va dagli interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento ed adeguamento di beni pubblici e privati di valore storico e artistico o che assolvano ad un interesse pubblico volto al miglioramento della qualità del decoro urbano o della riduzione della marginalità e del disagio;

Oppure quella del punto E) , ossia produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo; Quella del punto F), produzione e vendita di prodotti dell'artigianato locale.

Abbiano altresì già fatto cenno alla delimitazioni territoriali entro cui stabilire la sede legale e la operatività prevalente in cui tra l'altro è ricompresa la lettera b) che prevede i comuni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 2 legge 6 ottobre 2017 n.158 (Comuni fino a 5.000 abitanti che presentano alcuni profili individuati).

A questo proposito potrebbe prevedersi più semplicemente la sede legale e attività prevalente in uno qualunque o più comuni aventi popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

Tanto premesso si ritiene inoltre che debbano essere maggiormente esplicitati i vantaggi e le premialità per la tipologia dell'attività di cui si parla (imprese sociali di comunità);

In effetti è previsto all'art.2 del disegno di legge che “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano emanano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione riconoscendo alle condizioni ivi previste esenzioni o agevolazioni relative a tributi di loro spettanze, nonché contributi o rimborsi al fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.

Si possono quindi immaginare agevolazioni sull'IRAP o su contributi di pertinenza territoriale oltre alla possibilità di inserire tali imprese tra i soggetti titolati ad esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati alla mafia;

E' infine previsto all'art.4 un generico incremento del fondo rotativo per il sostegno alle imprese ed agli investimenti in ricerca di € 10.000.000.

Si ritiene che queste previsioni dovrebbero essere maggiormente definite, ampliate ed implementate, altrimenti vi è un concreto rischio di non vedere realizzati i propositi seppur nobili che hanno animato l'iniziativa legislativa.

Si ritiene che solo una forte spinta sugli incentivi e premialità possa far in modo che gli effetti immaginati si attualizzino effettivamente nei nostri territori, altrimenti purtroppo potrebbero essere destinati a rimanere solo previsioni.

Concludendo si rinnova la totale disponibilità da parte di ANPCI ad offrire sempre e comunque il proprio contributo costruttivo ed offrire le proprie osservazioni e suggerimenti.

Roma lì 17.06.2021

Il Consulente
Roberto Gregori

Presidente ANPCI Campania
Zaccaria SPINA